

Ordinanza Sindacale n° 18 del 06/04/2020

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia

privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D.Lgs. 267/2000, articoli 183, 190 e 191 D.Lgs. 152/2006 - misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID–19 - modifica e integrazione Ordinanza Sindacale n. 12 del 23.03.2020 - nuove disposizioni

IL SINDACO

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19, che ha interessato recentemente anche l'ambito regionale della Sardegna e in particolare il territorio del Sassarese;

CONSIDERATO altresì che appare opportuno e doveroso adottare misure reali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica di cui sopra, anche a livello comunale, vista la particolare diffusività virale del COVID–19;

VALUTATO che detti provvedimenti di natura preventiva, precauzionale e di contenimento vanno urgentemente adottati con riferimento ai vari settori della convivenza sociale in ambito urbano;

VISTI i diversi DPCM recanti "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

VISTO il rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS – COV 2" nel quale si ipotizza, limitatamente a quanto noto al momento attuale, che il virus SARS-COV2 si disattivi in un intervallo temporale che va da pochi minuti a un massimo di 9 giorni, in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione e delle condizioni microclimatiche;

VISTO il DPR 254/2003 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179" che nell'art. 2 comma 1, definisce: "Ai fini del presente regolamento si intende per"...(punto d) "rifiuti sanitari pericolosi a rischio

infettivo".....(lettera 2 a) i rifiuti che "provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dai pazienti isolati";

TENUTO CONTO che i rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria, dovrebbero essere considerati equivalenti a quelli che si possono generare in una struttura sanitaria, come definiti dal DPR 254/2003 e dunque di competenza del sistema sanitario;

DATO ATTO che il Comune di Porto Torres possiede con la società Ambiente2.0 s.c.a.r.l. un contratto in essere per il servizio di "spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi complementari";

CHE la situazione di estrema emergenza sanitaria presente su tutto il territorio nazionale ed internazionale non consente agli uffici ed alle strutture sanitarie di individuare le aziende specializzate per attuare nell'immediato la procedura prevista dal DPR 254/2003;

CONSIDERATO che occorre comunque garantire la raccolta, trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti urbani prodotti dalle utenze del Comune di Porto Torres adottando procedure che si considerano sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale;

CONSIDERATO altresì che, in relazione al contenuto del succitato rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, per quanto attiene le attività connesse alla gestione dei rifiuti provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, si raccomanda che: "sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme" e "I rifiuti indifferenziati dovranno essere gestiti come da procedure vigenti sul territorio e, ove siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere privilegiato l'incenerimento, al fine di minimizzare ogni manipolazione del rifiuto stesso".

VISTA l'ordinanza sindacale n. 12 del 23.03.2020 recante: "Misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19. Modifica e integrazione ordinanza sindacale n. 11 del 21.03.2020. Nuove disposizioni e indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani", nella quale si dispone un servizio dedicato di raccolta per i rifiuti provenienti dalle abitazioni e/o case di cura in cui soggiornano soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria;

VISTA la nota del Comune di Sassari, acquisita al nostro prot. n. 10083 del 30/03/2020, la quale allega la comunicazione dell'Assessorato Regionale Difesa dell'Ambiente con cui si danno indicazioni circa il conferimento dei rifiuti in oggetto al termovalorizzatore di titolarità del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, informando che tali rifiuti non possono più essere conferiti nella discarica di Scala Erre;

CONSIDERATO che con nota del 01.04.2020, prot. n. 10403 sono stati richiesti chiarimenti urgenti al Comune di Sassari e alla Provincia di Sassari per risolvere la problematica di conferire i rifiuti in questione presso il termovalorizzatore del Consorzio Industriale Provinciale, di difficile applicazione perché, considerate le distanze e lo svolgimento del nostro servizio, comporterebbe la necessità che il Sindaco debba emettere una ulteriore ordinanza contingibile ed urgente al fine di autorizzare lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti, stante l'impossibilità pratica di avviarli al destino finale terminate le operazioni di raccolta;

PRESO ATTO della risposta del Comune di Sassari, acquisita al nostro prot. n. 10691 del 03.04.2020 che comunica l'impossibilità di accettare i rifiuti in emergenza Covid-19 direttamente in discarica, stante l'assenza di un provvedimento motivato (autorizzazione/ordinanza) da parte di Provincia (o della Regione):

VISTO l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che "[...] qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, [...] il Sindaco può emettere nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente";

RITENUTO che, per le ragioni meglio precisate in premessa, si ritiene urgente e necessario procedere al ricorso temporaneo di speciali forme di gestione dei rifiuti, quali quelle indicate dal summenzionato art 191, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art 198 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;

DATO ATTO che, al fine di ottimizzare al meglio le procedure di raccolta e trasporto, è necessario stoccare provvisoriamente i rifiuti provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, prima di essere trasportati al termovalorizzatore del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari;

RITENUTO che l'ecocentro comunale di via Fontana Vecchia, garantisca spazi adeguati per i volumi di rifiuti in deposito, anche in relazione ai pericoli di incendi e al fatto che in questa fase di emergenza sanitaria è vietato l'accesso ai cittadini;

VISTI:

- il DPR 254/2003 "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";
- la Legge 23.12.1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale ed in particolare l'articolo 32;
- gli articoli 183, 190 e 191 del D.Lgs 03.04.2006 n.152 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare gli articoli 50, commi 4 e 5, e l'articolo 54;

DATO ATTO altresì che verrà fatto luogo, come prescritto dall'art 191, comma 1, del D.Lgs 152/2006, alla comunicazione del presente atto al presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro della attività produttive, al presidente della Regione e al Presidente della Provincia entro 3 gg dall'emissione;

VISTO lo statuto comunale;

Conformemente a quanto sancito nei vari DPCM, nel rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020, e ad integrazione e modifica delle precedenti ordinanze sindacali in materia di contenimento della diffusione del coronavirus,

ORDINA

a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino a tutto il periodo dello stato di emergenza per diffusione COVID-19:

- 1. alla società Ambiente2.0 s.c.a.r.l., di depositare provvisoriamente i rifiuti provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, nelle more dell'accordo tra il Comune di Porto Torres e la Tecnocasic S.p.A. o dell'emissione di ordinanza per la riapertura di Scala Erre per il conferimento degli stessi presso il loro termovalorizzatore o in discarica, presso l'ecocentro comunale di via Fontana Vecchia, nel rispetto delle norme tecniche di stoccaggio;
- 2. Relativamente alla gestione di raccolta dei rifiuti nelle abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena, si mantengono le procedure in vigore nel nostro Comune non interrompendo la raccolta differenziata e portando a conoscenza degli utenti, tramite i canali di comunicazione ed i social, le seguenti disposizioni integrative valide sino al permanere delle attuali condizioni sanitarie quali:
 - a scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti del "secco" indifferenziato e dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro con l'accorgimento di chiudere adeguatamente i sacchetti con riempimento non superiore ai 2/3 e di smaltirli come da procedure già in vigore.

Agli utenti si raccomanda di:

- chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti mono uso;
- non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani.

AVVERTE CHE

All'inottemperanza del presente ordine consegue la denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'articolo 650 del C.P.P.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine, quali organi di controllo e vigilanza, le attività di controllo su quanto disposto nel presente provvedimento.

DISPONE

Che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Dott. Marcello Garau;

La pubblicazione della presente ordinanza nell'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e ne sarà data ampia diffusione a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune.

La notifica della presente ordinanza ai seguenti destinatari:

- Alla Società Ambiente 2.0 s.c.a.r.l.;
- Al presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero della salute, al Ministero delle attività produttive per il tramite della Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Sassari;
- All'Ufficio territoriale del Governo Prefettura di Sassari;
- Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna;
- Alla Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna;

- Alla Provincia di Sassari;
- All'Azienda ATS di Sassari;
- Alla Questura di Sassari;
- Al Comando Stazione Carabinieri.
- Al Comando di Polizia Locale;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO